

- ALLA ASL CASERTA, IN PERSONA DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO P.T., DOTT. GAETANO DANZI

E P.C.

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA,  
ON.LE VINCENZO DE LUCA

- AL SUB COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL  
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE  
CAMPANIA, DOTT. MARIO MORLACCO

### **ATTO DI SIGNIFICAZIONE**

#### **E DIFFIDA EX L. 241/1990**

Per l'ASPAT Campania - Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale

- in persona del legale rappresentante p.t. dr. Pier Paolo Polizzi, rappresentato  
e difeso, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Patrizia Kivel

Mazuy, C.F. KVLPRZ57R61F839B, e-mail certificata:

[patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it), e con lo stesso elett.te

dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 10 - n. fax. 081 7613381

#### **PREMESSO**

- che l'ASPAT - Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale -- è  
un'associazione latrice degli interessi di strutture sanitarie private  
accreditate che erogano prestazioni ex art. 26 della L. 833/1978 nel  
territorio della Regione Campania,

- che con deliberazione commissariale n. 1133 del 12/08/2015 la ASL  
Caserta ha approvato un bando per la formazione di un elenco di erogatori  
di prestazioni domiciliari riabilitative e infermieristiche "*riservato a tutte  
le strutture sanitarie eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva ex*

*art. 26 in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale insistenti sul territorio dell'ASL Caserta",*

- che, a quanto è dato sapere, di recente la **Legacoop** ha intimato alla ASL Caserta di estendere la partecipazione al predetto bando anche alle strutture ad essa associate, sebbene non autorizzate né accreditate all'erogazione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie per conto del SSN;

#### **CONSIDERATO**

- che l'accreditamento è uno strumento di garanzia della qualità delle strutture erogatrice di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o sociali;
- che **la pretesa di tali enti esponenziali è del tutto illegittima**, in quanto sia la disciplina dell'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie prevista dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che la disciplina dei servizi sociali e sanitari integrati impongono i requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento in capo ai soggetti privati erogatori;
- che, in particolare, l'art. 8-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che, nell'ambito del S.S.N., **i livelli essenziali ed uniformi di assistenza possono essere assicurati da soggetti privati soltanto se previamente accreditati ai sensi del successivo art. 8-quater**;
- che al di fuori di tali rigidi confini non è possibile in Italia erogare prestazioni sanitarie né prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (ai sensi dell'art. 3-septies, comma 5, e art. 8-bis, comma 3, del d. lgs. 502/92, come s.m.i.);
- che quindi il sistema dell'accreditamento è *"l'unica (ndr. modalità gestionale) possibile ... per l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nel pubblico servizio da parte di soggetti privati ... e che di*

*conseguenza sia da escludersi ... la possibilità di scelta del soggetto prestatore con le regole dell'evidenza pubblica...*" (Consiglio di Stato, Sez. III - sentenza 19 marzo 2011, n. 1698);

- che le "cure domiciliari" sono soprattutto **prestazioni sanitarie e sociosanitarie**, prestate da personale qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana;
- che, pertanto, le **prestazioni riabilitative domiciliari** possono essere erogate soltanto da strutture accreditate con il S.S.N. in forza di contratti ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, ed in particolare dalle strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 (rubricato "Prestazioni di riabilitazione") della **LEGGE N. 833/1978**, ovvero *"prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa..."*
- che, del resto, il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29/11/2001** prevede, tra i Livelli essenziali e uniformi di assistenza domiciliare, anche l' *"Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali"* di cui all'art. 26 della L. 833/1978, che si effettua con *"interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali e assistenza protesica"*, e con la *"tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime domiciliare"*;

- che, pertanto, le prestazioni di cui all'art. 26 della L. 833/1978, anche a domicilio, possono essere erogate soltanto da privati autorizzati ed accreditati ex D.Lgs. n. 502/1992;

#### RILEVATO

- che analogo discorso attiene alle prestazioni domiciliari infermieristiche, in quanto l'articolo 8, lettera d), della **legge regionale n.11/2007** (che disciplina in Campania proprio i “*Servizi sociali e sanitari integrati per la non autosufficienza*”), così come modificata ed integrata dalla LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012, N. 15, ha previsto che “*la Regione disciplina con regolamento di attuazione le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato*”;
- che tale disciplina è stata resa con il “**Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11**”, approvato con DGRC N. 256 DEL 26 LUGLIO 2013, il quale, nell'imporre i requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento in capo ai privati erogatori, prevede all'art. 9 comma 4 che: “*I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del regolamento regionale 22 giugno 2007, n. 1, (“Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale [ex art. 8 quater del D.Lgs 502/92, n.d.r.] dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale*”), che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area

*Integrazione Sociosanitaria del d.P.C.M. 29 novembre 2001, ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza"), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da parte degli Ambiti territoriali";*

- **che, pertanto, stante l'assenza allo stato di strutture specificamente accreditate per i servizi integrati, le uniche strutture legittimate a svolgere nella Regione Campania le Cure domiciliari integrate sono le strutture accreditate ex D.Lgs 502/92 per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 della L. 833/1978;**

#### RITENUTO

- che, a riprova, la struttura commissariale della Regione Campania ha adottato il **DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 41/2011** (avente per oggetto "*Approvazione del documento recante linee di indirizzo, profili e standard in materia di servizi domiciliari: "il sistema dei servizi domiciliari in Campania" con allegato*"), ed il TAR Campania Napoli, con la sentenza n. 2652 del 14/05/2014, ha chiarito al riguardo che "*la delibera di giunta regionale numero 41 del 2011 non può essere interpretata nel senso di derogare al principio che impedisce di porre a carico del servizio sanitario regionale prestazioni erogate da soggetti privati non accreditati*. La precisazione, contenuta nell'allegato 3 alla delibera impugnata, secondo cui, con riferimento all'assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, il soggetto erogatore, per essere abilitato, dovrà avere un'esperienza di almeno 3 anni nel settore per il quale si richiede l'autorizzazione, per il fatto stesso di riferirsi alla

*autorizzazione sanitaria e non all'accreditamento, si pone evidentemente su un piano diverso ... Come già chiarito, infatti, affinché un soggetto privato possa essere inserito nel servizio sanitario regionale sono necessari 2 presupposti: l'autorizzazione e l'accreditamento. La delibera impugnata, nella parte controversa, sembra dettare una prescrizione riferita alla fase della autorizzazione, intesa come abilitazione alla erogazione di prestazioni sanitarie, ma certamente nulla prescrive in merito alla successiva fase dell'accreditamento, in mancanza della quale, come ripetutamente ribadito, nessun soggetto privato può erogare prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio pubblico regionale.";*

#### TUTTO QUANTO SIGNIFICATO


L'ASPAT, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rapp.to e difeso, con il presente atto

#### DIFFIDA

La ASL Caserta a rigettare la richiesta della Legacoop, e per l'effetto a non estendere il bando per la formazione dell'elenco di erogatori di prestazioni domiciliari riabilitative e infermieristiche a strutture diverse da quelle autorizzate ed accreditate per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 della L. n. 833/1978.

In caso contrario l'Associazione istante agirà in tutte le sedi ritenute appropriate al fine di tutelare i diritti ed interessi dei propri associati.

Si chiede espreso riscontro al presente atto, nonché il nome del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy  




**Data:** Ven 25/09/2015 13:20  
**Da:** posta-certificata@pec.actalis.it  
**A:** patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania  
**Allegato/i:** daticert.xml (*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 368 KB*) **Messaggio di posta elettronica**  
 smime.p7s (*dimensione 2 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna  
 Il giorno 25/09/2015 alle ore 13:20:04 (+0200) il messaggio  
 "atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania" proveniente da  
 "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a  
 "commissariato.sanita@pec.regione.campania.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
 Identificativo del messaggio:  
 1324976970.1894049847.1443180001112vliaspec05@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

**Data:** Ven 25/09/2015 13:20  
**Da:** PATRIZIA KIVEL MAZUY  
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**A:** direzionegenerale@pec.aslcaserta.it,  
 capo.gab@pec.regione.campania.it,  
 commissariato.sanita@pec.regione.campania.it  
**Oggetto:** atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania  
**Allegato/i:** aspat istanza\_201509251259.pdf (*dimensione 238 KB*)

Alla ASL Caserta in persona del Commissario Straordinario p.t. dott. Gaetano Danzi

Al Presidente della Giunta della Regione Campania, On.le Vincenzo De Luca

Al Sub Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, dott. Mario Morlacco



**Data:** Ven 25/09/2015 13:20  
**Da:** posta-certificata@pec.actalis.it  
**A:** patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania  
**Allegato/i:** daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 368 KB*) **Messaggio di posta elettronica**  
 smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna  
 Il giorno 25/09/2015 alle ore 13:20:04 (+0200) il messaggio  
 "atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania" proveniente da  
 "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "capo.gab@pec.regione.campania.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
 Identificativo del messaggio:  
 1324976970.1894049847.1443180001112vliaspec05@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

**Data:** Ven 25/09/2015 13:20  
**Da:** PATRIZIA KIVEL MAZUY  
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**A:** direzionegenerale@pec.aslcaserta.it,  
 capo.gab@pec.regione.campania.it,  
 commissariato.sanita@pec.regione.campania.it  
**Oggetto:** atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania  
**Allegato/i:** aspat istanza\_201509251259.pdf(*dimensione 238 KB*)

Alla ASL Caserta in persona del Commissario Straordinario p.t. dott. Gaetano Danzi

Al Presidente della Giunta della Regione Campania, On.le Vincenzo De Luca

Al Sub Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, dott. Mario Morlacco

da avv. Patrizia Kivel Mazuy



Data: Ven 25/09/2015 13:20  
 Da: posta-certificata@pec.aruba.it  
 A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it  
 Oggetto: CONSEGNA: atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania  
 Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 368 KB*) **Messaggio di posta elettronica**  
 smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a direzionegenerale@pec.aslcampania.it "posta certificata"  
 --

Il giorno 25/09/2015 alle ore 13:20:24 (+0200) il messaggio con Oggetto "atto di significazione e diffida ex L. 241/90 - ASPAT Campania" inviato da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "direzionegenerale@pec.aslcampania.it" e' stato correttamente consegnato al destinatario.  
 Identificativo del messaggio:  
 1324976970.1894049847.1443180001112vliaspec05@legalmail.it  
 Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).  
 L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

#### NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:  
<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** Ven 25/09/2015 13:20  
**Da:** PATRIZIA KIVEL MAZUY  
<patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**A:** direzionegenerale@pec.aslcaserta.it,  
capo.gab@pec.regione.campania.it,  
commissariato.sanita@pec.regione.campania.it  
**Oggetto:** atto di significazione e diffida ex L. 241/90 -  
ASPAT Campania  
**Allegato/i:** aspat istanza\_201509251259.pdf(*dimensione 238  
KB*)

Alla ASL Caserta in persona del Commissario Straordinario  
p.t. dott. Gaetano Danzi

Al Presidente della Giunta della Regione Campania, On.le  
Vincenzo De Luca

Al Sub Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano  
di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania,  
dott. Mario Morlacco

da avv. Patrizia Kivel Mazuy  
-----